



COMUNE DI VALDAONE

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 096

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ STRUMENTALE A E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.: APPROVAZIONE CONVENZIONE RELATIVA AI “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – VALDAONE– INIZIATIVA 668”.

La Giunta comunale

L’anno DUEMILAVENTUNO, il giorno UNDICI del mese di GIUGNO, alle ore 12.20 la Giunta comunale si è riunita in modalità mista, in parte in presenza (il segretario) ed in parte attraverso videoconferenza, come da Decreto del Sindaco prot. 2183 dd. 26.03.2020.

PRESENTI			ASSENTI GIUSTIFICATI:	
Pellizzari Ketty	Sindaco	IN PRESENZA		
Bugna Alberto	Vicesindaco	IN PRESENZA		
Corradi Juri	Assessore	IN VIDEOCONFERENZA		
			Filosi Riccardo	Assessore
Mazzacchi Carlo	Assessore	IN PRESENZA		

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Giordani Federica.

Il Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti alla videoconferenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- a) il Comune di Valdaone partecipa direttamente al capitale della E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a., c.f. n. 02126520226, con sede legale nel Comune di Borgo Chiese (Trento), avendo sottoscritto n. 79.033 azioni ordinarie del valore unitario nominale di euro 1,00.- [uno], pari al 1,4370% del capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato;
- b) E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. è società in house operativa nei servizi pubblici locali d'interesse generale e nell'autoproduzione di beni, funzioni e servizi strumentali agli enti soci;
- c) con riferimento a detta e alle altre partecipate il Comune di Valdaone ha redatto il POR e relazione di previsione e consuntivo 2015, ai sensi dell'art. 1, cc. 611 e 612, L. 190/2014, attratto alla pubblicità ed alle comunicazioni ivi previste;
- d) E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. è stata oggetto della revisione straordinaria di cui all'art. 24, del D.Lgs. 175/2016, con delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 28.09.2017;
- e) i servizi pubblici locali gestiti dalla E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a., come da propria previsione statutaria, risultano coerenti con il dettato dell'art. 4, c. 2, lett. a), del D.Lgs. 175/2016;
- f) l'autoproduzione di beni, funzioni e servizi strumentali gestiti dalla E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a., come da propria previsione statutaria, risultano coerenti con il dettato dell'art. 4, cc. 2, lett. d) e 5, del D.Lgs. 175/2016;

Preso atto che:

- E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. ha adeguato il proprio statuto sociale alle previsioni del D.Lgs. 175/2016;
- E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. – quale società in house multisocio – è attratta alla disciplina del controllo analogo congiunto, come da vigente statuto e relativo regolamento di controllo analogo congiunto, in esecuzione degli artt. 5 (c. 9 escluso) e 192, d.lgs. 50/2016 e degli artt. 2, c. 1, lett. d); 4, cc. 2, lett. a) e d) e 5; 16, del D.Lgs. 175/2016;
- la governance della E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. prevede un organo amministrativo collegiale, all'interno di una forma giuridica compatibile con l'art. 3 del D.Lgs. 175/2016;
- il comitato di controllo analogo congiunto, con proprio verbale del 24/05/2021, in sede di approvazione di variazioni al bilancio di previsione ha approvato: 1) il progetto in senso stretto; 2) l'offerta; 3) i riflessi dell'offerta sul bilancio di previsione;
- il comitato di controllo analogo congiunto con proprio verbale del 24/05/2021 e il Consiglio di Amministrazione della Società con proprio verbale del 17/05/2021 hanno approvato uno schema di "Convenzione a disciplina dei rapporti di cui all'art. 4, c. 2, lett. d), d.lgs. 175/2016" inerente l'affidamento di attività strumentali da parte degli enti soci alla E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A. ;
- è stata approntata ed acquisita in atti al prot. 3995 del 10/06/2021, la bozza della "Convenzione a disciplina dei rapporti di cui all'art. 4, c. 2, lett. d), d.lgs. 175/2016 relativa ai "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – VALDAONE–

INIZIATIVA 668” redatta nel rispetto delle disposizioni contrattuali contenute nello schema di cui al precedente alinea;

- il citato art. 4, c. 2, lett. d), del D.Lgs. 175/2016 recita: «2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: [...]; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento» e che il successivo c. 5 recita: «5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell’esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti»;
- E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. ha chiuso in attivo il bilancio consuntivo 2019 e 2020;
- E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. ha già formulato la propria offerta economica a definizione dei rapporti inerenti all’attività strumentale di cui trattasi con apposito preventivo di spesa in atti al prot. 3995 del 10/06/2021, a corredo della bozza di convenzione di cui sopra acquisita in atti sempre al prot. 3995/2021;
- tale offerta è stata formulata nel rispetto degli stanziamenti del bilancio di previsione e successive variazioni riferito all’esercizio 2021 della società E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A. già approvato sia dal Comitato di Controllo Analogo Congiunto della medesima società in data 16/07/2020, ritenendola congrua e ragionevole, tenendo altresì conto del contesto di riferimento;

Rilevato che:

- a) la Convenzione oggetto di approvazione disciplina i rapporti di contesto, economici e finanziari e quindi la disciplina da applicarsi alla scadenza della medesima;
- b) l’impegno di spesa, derivante dal presente provvedimento, risulta coerente con le previsioni economiche – finanziarie del Comune di Valdaone, in quanto detta iniziativa è contenuta negli strumenti programmatici e trova copertura alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macroaggregato 02 - capitolo 9285 Conto piano Finanziario U.2.02.01.09.000 - del bilancio di previsione 2021-2023 per l’esercizio finanziario 2021;
- c) tenendo conto della platea degli aspetti di cui alle precedenti due alinee, il rapporto “qualità/prezzo” trova specifica ottimizzazione nell’affidamento in house alla sopradetta partecipata, in alternativa allo sviluppo in economia o tramite appalti o ad altre ipotesi gestorie previste dal vigente ordinamento, così come nel seguito ulteriormente rappresentato;
- d) il Consiglio di amministrazione della E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a., ha approvato la rilevazione dei costi totali generali di funzionamento previsti nel bilancio di previsione 2021, ed i criteri di ribaltamento alle varie attività svolte (energia, servizi pubblici locali d’interesse generale, attività strumentali);
- e) trattasi di società di diritto privato ai sensi del Libro V, Titolo V, Capo V del codice civile, attratta al regime del controllo analogo congiunto, che persegue l’obbligo dell’equilibrio economico–

finanziario ai sensi dell' art. 3, c. 1, lett. fff), d.lgs. 50/2016 e che gode dei diritti di esclusiva e/o speciali ai sensi del citato art. 3, c. 1, lett. III) e mmm), stesso decreto;

f) l' art. 192 (Regime speciale degli affidamenti in house), c. 2, d.lgs. 50/2016 recita : «2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche»;

g) in relazione a quanto previsto nella precedente alinea si precisa che:

- 1) trattasi di servizi strumentali (non pubblici d'interesse generale) disponibili sul mercato in regime di concorrenza;
- 2) è stata effettuata la valutazione della congruità dell'offerta sopraccitata come da nota a cura del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, prot. n. 3997 del 10/06/2021;
- 3) l'oggetto interessa i LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – VALDAONE– INIZIATIVA 668, e che il valore della prestazione – nel suo complesso – ammonta ad euro 120.000,00.= Iva inclusa;
- 4) per quanto riguarda i lavori e attività connesse, questi seguiranno, per quanto esternalizzato, le procedure pubbliche di affidamento e pertanto eventuali economie ottenute dalla Società ricadranno a totale beneficio del Comune sulla base di adeguata rendicontazione in similitudine al caso in cui l'intervento fosse gestito in amministrazione diretta;
- 5) per quanto riguarda le competenze spettanti alla E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. queste sono a copertura dei costi totali operativi ed extra operativi a garanzia dell'equilibrio economico finanziario della Società, omnicomprensivi delle attività di coordinamento, controllo e verifica e rendicontazione, a sostegno dell'offerta che ha come obiettivo quello di risultare congrua e vantaggiosa rispetto all'affidamento al libero mercato di tali attività diversificate e complesse;
- 6) quanto sopra anche con riferimento all'immediata disponibilità che si richiede per l'avvio dell'iniziativa, a fronte di un rischio ritenuto per l'Ente socio e per la Società compatibile e ragionevole, quale fattore distintivo a favore della collettività di riferimento, viceversa non riscontrabile sul mercato;
- 7) va inoltre considerato, ai fini della congruità del rapporto "qualità-prezzo" dell'offerta della E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a., che la medesima pone nella condizione il Comune di evitare l'impiego di risorse umane e tecniche interne che avrebbero comunque un loro costo significativo ad oggi non disponibili, di fatto l'attuale dotazione organica del personale interno non consente, almeno al momento e verosimilmente per alcuni anni, di ipotizzare una gestione interna del servizio in oggetto;
- 8) la configurazione del servizio strumentale, di cui alla convenzione in oggetto, non risulta al momento ricompresa nelle convezioni CONSIP e nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), con tutte le difficoltà di progetto e degli atti di gara e connesse procedure che la circostanza comporta;

9) le prestazioni ricomprese nella proposta della E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. sopra richiamate sono ritenute idonee a soddisfare le esigenze dell'Ente e della Collettività, atteso che non sussistono "ragioni di natura tecnico-economica per le quali l'affidamento a mezzo di procedura selettiva sarebbe preferibile a quello in house" (considerazione richiamata come necessaria nella sentenza del TAR del Veneto, sez. I 25/08/2015 n. 949 per poter motivare l'indizione di una gara pubblica anziché un affidamento in autoproduzione). Va tuttavia precisato che, secondo il medesimo orientamento giurisprudenziale, la natura tecnico-discrezionale della valutazione effettuata dalla P.A. fa sì che essa sfugga all'ordinario sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che questa non si presenti manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità od arbitrarietà, ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti.

10) le ragioni del mancato ricorso al mercato sono pertanto da individuarsi nel patrimonio esperienziale posseduto dalla E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a., nella congruità e ragionevolezza dell'offerta in una logica "qualità/prezzo", nella possibilità di monitorare direttamente le performances della partecipata nelle varie fasi del ciclo di produzione dell'attività, nella conoscenza del territorio, da altri operatori economici non parimenti posseduta.

Ritenuto pertanto necessario dare luogo alla stipula della "Convenzione" di cui all'oggetto e di avere fornita ampia motivazione sui presupposti di fatto e di diritto alla base della presente deliberazione, tenendo conto, per quanto riguarda gli obblighi motivazionali richiamati dall'art. 192, comma 2 del D.lgs. 50/2016, del contributo importante fornito, in termini generali e metodologici, dalla "Relazione sull'applicazione delle disposizioni dell'art. 192, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50", in atti al prot. 7435;

Ricordati gli obblighi di iscrizione nell'Elenco ANAC entro il 30.10.2017 come da Linea guida n. 7, di attuazione del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 recanti "Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016", approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 235 del 15.02.2017 e aggiornate al D.lgs. 19.04.2017, n. 56 con deliberazione dello stesso Consiglio n. 951 del 20.09.2017; in particolare il fatto che il punto 9.2 delle accennate Linee Guida prevede che a partire dal 30.10.2017 i soggetti di cui al punto 3, vale a dire "le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che (...) intendono operare affidamenti diretti in favore di organismi in house in forza di un controllo analogo diretto, invertito, a cascata o orizzontale sugli stessi" possono presentare all'Autorità la domanda di iscrizione nell'Elenco e che, a far data da tale momento, la presentazione della domanda di iscrizione costituisce presupposto legittimante l'affidamento in house.

Considerato che, per quanto puntualizzato al punto precedente e in ragione della conseguente opportunità di stipulare la convenzione entro il termine accennato, ricorrono i presupposti d'urgenza di cui all'art. 79, comma 4 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m., per dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile.

Appurata la propria competenza ad assumere la presente deliberazione ai sensi dell'art. 28 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato dal DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L – modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25 e ss.mm, non essendo essa riconducibile ad alcuna delle fattispecie che, in modo tassativo, il comma 3 dell'art. 26 del medesimo T.U. individua come attribuzioni proprie del Consiglio comunale e non contenendo lo Statuto comunale vigente alcuna previsione che riservi espressamente la materia alla competenza consiliare (si veda anche l'orientamento espresso dalla Regione Autonoma Trentino-

Alto Adige - Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali con nota in atti al prot. n. 7738 del 23/10/2017).

Visti:

- l'art. 1, cc. 611 e 612, l. 190/2014;
- gli artt. 16 e 18 della legge delega 124/2015;
- la legge delega 11/2016;
- le direttive UE 2014/23 – 24 – 25 riferite rispettivamente alle concessioni, ai settori ordinari ed ai settori speciali;
- il d.lgs. 50/2016 ed in particolare gli artt. 5 (c. 9 escluso) e 192 per le società in house;
- il d. lgs. 175/2016 ed in particolare per le società in house gli artt. 4 (Finalità perseguitibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche), c. 2, lett. c) esclusa e 16, nel seguito anche indicato come il TU 2016;
- la legge provinciale (l. p.) 19/2016, con particolare riferimento all'art. 7, cc. 1 e da 11 a 13;
- la l. p. 27/2010, con particolare riferimento all'art. 24;
- la l. p. 3/2006, con particolare riferimento all'art. 33;
- la l. p. 1/2005, con particolare riferimento agli artt. 18 e 18 – bis;
- la l. p. 19/2016, con particolare riferimento all'art. 7;
- l'art. 97 della Costituzione;
- lo statuto comunale;
- lo statuto della E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a.;
- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
- il Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 dd. 24.10.2018, esecutiva e ss.mm.;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 15.02.2021 è stato approvato:

- il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
- il Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati e nota integrativa;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 dd. 04.03.2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2021-2022-2023, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, che assegna ai responsabili di servizi le risorse finanziarie, umane e strumentali per la realizzazione degli obiettivi ivi stabiliti, dando atto che ai medesimi compete l'adozione degli atti gestionali di competenza connessi alle fasi dell'entrata e della spesa.

Visto il decreto sindacale n. 21 di data 05.03.2021 di nomina da parte del Sindaco dei Responsabili dei Servizi e visto il decreto sindacale n. 22 di data 05.03.2021 di delega ai Responsabili dei Servizi delle funzioni per l'assunzione degli atti di natura gestionale.

Ritenuto necessario dare immediata attuazione al presente provvedimento in modo da procedere speditamente con i lavori;

Preso atto dei pareri favorevoli resi in forma scritta ed acquisiti agli atti, espressi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Acquisita l'attestazione, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario e Affari Generali ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183, commi 5, 6, 7, 8, 9, e 9-bis del D.Lgs. n. 67/2000, dell'art. 5 del regolamento di contabilità e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23/06/2011 n. 118), relativa alla copertura finanziaria della spesa impegnata con la presente deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. DI RITENERE quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 192, c. 2, TU 2016, e dell' art. 97 della Costituzione, l'impianto motivazionale esposto in premessa in coerenza anche con le previsioni degli artt. 1, c. 2; 4, c. 1 e 5, c. 1 d.lgs. 50/2016;
3. DI APPROVARE la "Convenzione a disciplina dei rapporti di cui all'art. 4, c. 2, lett. d), d.lgs. 175/2016" citata nella parte narrativa relativa ai "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – VALDAONE– INIZIATIVA 668", giunta al prot. Comunale n. 3995 del 10/06/2021, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
4. DI APPROVARE l'offerta della E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A. come citata in premessa, relativa ai "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – VALDAONE– INIZIATIVA 668", in atti al prot. Comunale n. 3995 del 10/06/2021 che prevede complessivi € 120.000,00.=;
5. DI IMPEGNARE la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 120.000,00.= alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macroaggregato 02 - capitolo 9286 Conto piano Finanziario U.2.02.01.09.000 - del bilancio di previsione 2021-2023 per l'esercizio finanziario 2021;
6. DI DARE ATTO che la spesa di cui punto 5 è finanziata:
 - a. per € 100.000,00 con l'entrata relativa al Contributo statale in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale (L. 160/2019 - art. 1 comma 29),
 - b. per € 20.000,00 con l'avanzo di amministrazione – quota destinata agli investimenti, applicato al bilancio di previsione 2021-2023, per l'esercizio 2021;
7. DI ACCERTARE la somma di € 100.000,00.= al Titolo 4 Tipologia 2 Categoria 1 – capitolo 2196 Conto Piano Finanziario 4.02.01.02.000 – del bilancio di previsione 2021-2023 per l'esercizio 2021;

8. DI DICHIARARE la spesa esigibile nell'esercizio 2021;
9. DI DARE ATTO CHE, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
10. DI AUTORIZZARE il Sindaco alla stipula della "Convenzione" di cui al precedente punto n. 3;
11. DI DEMANDARE agli uffici competenti lo svolgimento di quanto connesso ed inherente alla presente deliberazione;
12. DI COMUNICARE il seguente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, ai capigruppo consiliari ai sensi del 2° comma dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
13. DI DICHIARARE la presente deliberazione, a voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, in modo da poter procedere speditamente coi lavori;
14. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. n. 23/1992, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) ricorso in opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, in alternativa alla possibilità indicata al punto precedente, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
 - d) in materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'Allegato 1) al citato D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 che, in particolare, riduce il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale a 30 giorni e non ammette il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco

Pellizzari Ketty

FIRMATO DIGITALMENTE

Il Segretario comunale

Dott.ssa Giordani Federica

FIRMATO DIGITALMENTE

Alla presente deliberazione sono uniti:

- Pareri rilasciati ai sensi degli ex articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con la L.R. 03.05.2018 n. 2.
- Certificazione di pubblicazione.